



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 716 del 16/09/2020

**OGGETTO: Accordi contrattuali Case di Cura ex art 8 bis D.lgs 502/92 e s.m.i. -
Approvazione schemi contratto ponte anno 2020**

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MARIA BARTOLOZZI

DIRETTORE UOC Privato Accreditato e Trasporti Sanitari: MARIA BARTOLOZZI
(firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE SANITARIO: LORENZO ROTI (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Gabriele Morotti (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI: LAURA BRIZZI (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N. 4

OGGETTO: Accordi contrattuali Case di Cura ex art 8 bis D.lgs 502/92 e s.m.i. - Approvazione schemi contratto ponte anno 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore UOC Privato Accreditato e Trasporti sanitari , di cui e' di seguito trascritto integralmente il testo:

Dr.ssa Maria Bartolozzi _____

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale con la deliberazione n.1081 del 12/12/2019;

Visto:

la normativa nazionale e regionale vigente in materia sanitaria;

il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, "Disciplina del servizio sanitario regionale" e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante "*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005*";

La Delibera Giunta Regionale Toscana n. 1220 del 8/11/2018;

Premesso:

Che l'art. 8 bis comma 1 del D.lgs n. 502/92 e s.m.i. prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali di assistenza avvalendosi anche dei soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater , nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies

Che ai sensi dell'art. 76 comma 1 della L.R.T. 40/2005 e s.m.i. le aziende sanitarie locali individuano, attraverso i criteri determinati dagli strumenti regionali di programmazione sanitaria, le istituzioni sanitarie che esercitano ruoli di integrazione delle strutture pubbliche al fine di concorrere all'erogazione delle prestazioni necessarie al conseguimento dei livelli di assistenza definiti dalla programmazione regionale;

Che nel susseguirsi dei piani sanitari regioni le istituzioni private accreditate sono state ammesse ad operare nel servizio sanitario nazionale, a carico delle risorse regionali disponibili, previa contrattazione con l'Azienda sanitaria locale, contrattazione ispirata a principi di qualità, livello di servizio, efficienza , produttività e competitività;

Richiamata la L. R.T. 51/2009 che, in attuazione del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#) (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della [L. 23 ottobre 1992 n. 421](#)) e nel rispetto di quanto previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997](#) (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) disciplina, tra l'altro, i requisiti e le procedure necessarie per l'esercizio, da parte delle strutture pubbliche e private, delle attività sanitarie anche in riferimento alle prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e radiologiche nonché di laboratorio.

Ricordato che la richiamata disciplina intende fornire gli strumenti per garantire la sicurezza delle attività sanitarie erogate nelle strutture pubbliche e private e per promuovere la qualità delle strutture sanitarie e dei processi di cura, assicurando la trasparenza e la pubblicità delle informazioni e idonee forme di controllo sociale.

Preso atto che la Regione Toscana con deliberazione n. 1220 dell'8.11.2018 "Determinazione dei tetti massimi per l'acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private" accreditate", già recepita da questa Azienda con precedente determinazione 1115 del 21/12/2018, ha ridefinito un nuovo modello di gestione dei rapporti con il privato convenzionato individuando il livello centralizzato regionale per la definizione dei tetti massimi di spesa per specialistica e ricoveri;

Considerato che la richiamata deliberazione GRT n. 1220/2018 è stata a oggetto di impugnazione da parte di alcuni istituti;

Dato atto che il T.A.R. in primo grado negli ultimi mesi del 2019 si è espresso per un parziale accoglimento delle doglianze delle parti attrici e che pertanto si ritiene probabile un imminente intervento da parte della Regione Toscana;

Preso atto altresì che è tuttora in corso a livello regionale un tavolo preposto definizione di un modello unico di contratto applicabile per la stipula degli accordi contrattuali delle strutture toscane;

Presa visione della DGRT 1168/2020 a parziale modifica della DGRT 1220/2018 per la quale si procederà con separato provvedimento;

Richiamata la determinazione n. 568 del 1° luglio 2019 e s.m.i. con la quale si procedeva ad una ricognizione dei contratti in essere;

Considerato che per la situazione di emergenza per l'epidemia covid-19 non è stato possibile fino ad adesso completare la rimodulazione dei fabbisogni annuali in particolare in funzione delle rinnovate esigenze assistenziali post emergenziali;

Dato atto che in ultimo con deliberazione n. 498/2020 si era provveduto ad una proroga dei contratti in essere fino al 31.08.2020;

Dato atto che a partire dal mese di marzo, l'emergenza Covid-19 ha profondamente impattato sulla produzione sia ospedaliera sia anche delle Case di cura private accreditate;

Dato atto inoltre che l'emergenza COVID ha richiesto ed impone tuttora una importante riorganizzazione degli spazi e delle attività all'interno degli ospedali e presidi, volta a limitare il rischio del diffondersi dell'infezione;

Appurato che tale riorganizzazione tende a limitare l'ingresso degli utenti nelle strutture in particolare ospedaliere orientando alcune tipologie di prestazioni verso altri presidi di erogazione .

Considerato pertanto che sono in corso le verifiche delle esigenze assistenziali, considerato che alcune attività erano state sospese per l'emergenza ed è in corso una riprogrammazione delle attività e della corrispondente capacità erogativa delle strutture;

Reputato che nelle more della riprogrammazione dei fabbisogni e definizione dei nuovi contratti, si debba comunque provvedere a garantire, senza soluzione di continuità, la risposta assistenziale ai cittadini anche rimodulandola, nell'immediato, in funzione delle attuali priorità ed esigenze;

Ritenuto pertanto :

· di proporre accordi contrattuali ponte alle Case di cura per le prestazioni di ricovero, erogazione congiunta e specialistica ambulatoriale per il periodo settembre/dicembre 2020 (con possibilità di proroga per un semestre nelle more della nuova contrattualizzazione) per consentire la compiuta definizione dei nuovi fabbisogni e la conclusione dei nuovi contratti di maggiore durata alla luce delle attese indicazioni Regionali;

di prorogare fino al 31/12/2020 l'erogazione di prestazioni ospedaliere di riabilitazione presso la struttura SOR Don Gnocchi Fivizzano nelle more della definizione del nuovo contratto;

- di proporre un contratto tipo ponte per il periodo settembre/dicembre 2020 nel limite del tetto complessivo già definito con le strutture per l'anno 2020 per le seguenti strutture:

Kos Care Ville di Nozzano

Casa di Cura Barbantini Lucca/Casa di cura Barbantini Bicchio

Casa di Cura San Camillo

Casa di cura Suore addolorate Pisa/ Casa di Cura Villa Tirrena Livorno

Casa di cura Santa Zita

da modulare in funzione delle attività diversificate previste per le varie strutture;

- Di ridefinire pertanto i tetti contrattuali 2020 delle strutture di che trattasi come da allegato A) precisando che trattasi di una allocazione conseguente all'emergenza covid di quest'anno e dunque non costituente precedente per la futura contrattazione ;

- di allocare pertanto sul bilancio 2020 le seguenti spese presunte, esclusivamente riferite agli istituti e prestazioni oggetto della presente proroga per l'anno 2020, dando atto che si tratta di spese complessivamente già previste in bilancio, ma che vengono rimodulate sui vari conti interessati;

- di confermare quali responsabili esterni del trattamento dati le strutture accreditate oggetto del presente provvedimento nella persona dei rispettivi rappresentanti legali, confermando gli atti giuridici già sottoscritti ed integrandoli in funzione degli allegati accordi;

Dato atto che responsabile del procedimento, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 241/90 nonché proponente dell'atto è il Direttore della struttura U.O.C. Privato accreditato e trasporti sanitari che con la sottoscrizione del medesimo attesta l'assenza di conflitti di interessi;

Fatto presente che presso la U.O. Scrivente è conservato agli atti d'ufficio a cura del Responsabile del procedimento il fascicolo del procedimento stesso relativo al presente provvedimento;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente dichiara che l'atto che si propone di adottare è legittimo nella forma e nella sostanza;

Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali per gli ambiti di rispettiva competenza;

DELIBERA

1) di approvare gli schemi tipo del contratto ponte 2020 (con possibilità di proroga per il primo semestre 2021) per gli accordi contrattuali con le Case di cura in scadenza al 31/08/2020 per le prestazioni di ricovero, erogazione congiunta e specialistica ambulatoriale;

2) di autorizzare la sottoscrizione dei medesimi per le strutture di seguito elencate per i volumi di attività previsti nell'allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale

Casa di Cura San Camillo

Casa di Cura Barbantini Lucca e Versilia

Casa di Cura Santa Zita

Casa di Cura Suore Addolorate Livorno/Pisa

Casa di Cure Ville di Nozzano

3) Di procedere alla proroga del contratto in essere con la Struttura SOR Fivizzano fino al 31/12/2020 confermando il budget annuale per € 860.000 per riabilitazione in regime di ricovero;

4) di precisare che la nuova articolazione dei budget, all'interno del tetto massimo previsto per ciascuna struttura, potrà essere oggetto di successive rimodulazioni in funzione delle esigenze assistenziali, anche connesse all'emergenza COVID-19, valutate dalle competenti strutture sanitarie di riferimento, ma sempre ad invarianza di spesa complessiva ;

5) di allocare pertanto conclusivamente sul bilancio di previsione 2020, approvato con deliberazione n. 150/2020, e che presenta la necessaria disponibilità non costituendo aumento di spesa rispetto all'anno precedente, le seguenti spese presunte esclusivamente riferite agli istituti e prestazioni oggetto della presente atto, suddivise su conti di rispettiva competenza e con valenza per l'intero anno 2020:

conto 31020713 € 19.994.716 valore lordo produzione

conto 31020715 € 910.000 valore lordo di produzione

conto 31020323 € 7.396.900 valore lordo di produzione

conto 31021630 € 6.900.000 al valore lordo di produzione

incremento conto 31020324 di 150.000 per spostamento budget da Casa di Cura San Camillo a Fortis

dando atto che tali budget rientrano nei limiti complessivi del budget trasversale dei conti di cui alla deliberazione n. 195/2020 e non costituiscono aumento di spesa rispetto all'anno precedente, ma articolano la spesa in maniera diversa tra i conti rispetto all'originaria previsione;

6) di confermare quali responsabili esterni del trattamento dati le strutture accreditate oggetto del presente provvedimento nella persona dei rispettivi rappresentanti legali, confermando gli atti giuridici già sottoscritti e integrandoli per la parte delle nuove attività come da regolamenti approvati con il presente provvedimento ;

- 7) di dare incarico all'UO Rapporti istituzionali e gestione documentale atti di pubblicare copia del presente atto all'Albo pretorio on line dell'Azienda;
- 8) di incaricare gli uffici preposti a dare comunicazione agli interessati del presente provvedimento, predisponendo i contratti e partecipando le designazioni al trattamento dei dati;
- 9) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale dell'Azienda ai sensi dell'art. 42, comma 2 LRT 40/2005 e ss.mm.ii
- 10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per consentire la regolare apertura delle agende e dare le adeguate risposte assistenziali all'utenza.

Il Direttore Generale

Dr. ssa Maria Letizia Casani

Il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dal giorno 16/09/2020 al giorno 01/10/2020.

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia